

STATUTO “ASSOCIAZIONE FerCargo”

ART. 1 NOME

E' costituita una associazione senza scopo di lucro la cui denominazione è FerCargo (l'Associazione).

ART. 2 SEDE

La sede della associazione è in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/A – 00192 Roma

ART. 3 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, svolge attività di rappresentanza istituzionale per categorie economiche, con lo scopo di promuovere e sviluppare i servizi di trasporto ferroviari cargo, le attività ad essi collegate, in Italia, nel rispetto delle normative di settore nazionali e comunitarie, ed a tale proposito essa potrà:

tutelare gli interessi comuni delle imprese associate, in sede nazionale e comunitaria, valorizzando la loro attività e promuovendo ed incoraggiando ogni iniziativa utile per la loro crescita e consolidamento;

rappresentare in via generale e permanente le imprese associate avanti le Autorità comunitarie, nazionali e locali, per le tematiche di natura tecnica ed economica aventi rilievo o riflessi sul trasporto ferroviario cargo;

rappresentare e/o assistere, su specifica richiesta, le imprese associate in materia di rapporti di lavoro e sindacali, per la stipulazione di accordi e contratti collettivi, per i servizi ferroviari cargo, riservandosi, di volta in volta, la delega dell'iniziativa sindacale in caso di eventuale adesione a federazioni datoriali di categoria;

ricorrere alle competenti Autorità ed Amministrazioni di settore e partecipare ai loro procedimenti amministrativi, tra l'altro, per determinare ed implementare i criteri di accesso alle infrastrutture ferroviarie, le tariffe per l'uso delle tracce, la messa a disposizione e la ripartizione degli *slots*, i sistemi di sicurezza ferroviaria sia sulle linee che in macchina, ed, in genere ogni aspetto attinente alla regolamentazione tecnica,

economica, ambientale e giuridica dei servizi, delle infrastrutture e del mercato del trasporto ferroviario merci;

promuovere ogni azione utile avanti le Autorità preposte alla tutela della concorrenza e del mercato in ambito nazionale e comunitario, affinché sia garantito alle imprese associate un uso delle infrastrutture ferroviarie trasparente, obiettivo, non discriminatorio ed equo, tariffe di accesso effettivamente orientate ai costi, l'accesso alla rete ferroviaria, nonché ai punti di snodo e di interscambio, con porti, aeroporti ed interporti, gli sbocchi sul mercato per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta del trasporto ferroviario merci;

promuovere, nelle opportune sedi politiche ed amministrative, modifiche ed aggiornamenti della normativa vigente in materia di trasporto ferroviario, anche in relazione agli sviluppi della normativa comunitaria di settore;

promuovere lo sviluppo e la ottimizzazione delle infrastrutture ferroviarie, ai fini del trasporto cargo, anche individuando, attraverso studi tecnici, punti di criticità della rete, ostacoli all'accesso o alla crescita del traffico ferroviario, e formulando possibili soluzioni;

assistere le imprese associate in tutti i casi in cui l'intervento richiesto sia conforme alle finalità ed alla natura dell'Associazione;

curare l'immagine della categoria delle imprese associate ed i suoi rapporti con l'opinione pubblica e la stampa, nonché favorire i contatti della stessa con organizzazioni aventi competenze affini o complementari sia nazionali che internazionali;

promuovere e svolgere attività di ricerca e sviluppo della innovazione, nonché attività di documentazione, pubblicazione, promozione di dibattiti, convegni e studi sullo stato e l'evoluzione del trasporto ferroviario cargo in Italia;

promuovere iniziative nel campo della formazione specialistica e/o universitaria ed attivare collaborazioni occasionali o permanenti;

tutelare gli interessi delle imprese associate, avanti le competenti giurisdizioni civili, amministrative e comunitarie.

L'Associazione potrà assumere ogni iniziativa atta al perseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo, compiendo tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa l'adesione o la partecipazione a soggetti collettivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, aventi finalità analoghe e coerenti con quanto previsto nel presente Statuto.

ART.4 DURATA

La durata dell'Associazione è sino al suo scioglimento deliberato dalla assemblea.

ART. 5 IMPRESE ASSOCIATE

Possono essere associate società che svolgono come attività prevalente il trasporto ferroviario cargo e sono titolari di licenza e certificato di sicurezza in Italia.

La iscrizione va richiesta al Segretario Generale e Tesoriere dell'Associazione, che provvede a trasmetterla al Comitato Esecutivo.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa richiedente e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del presente Statuto, di impegnarsi al versamento dei contributi associativi e di osservare le deliberazioni degli Organi della Associazione.

L'adesione è rinnovata tacitamente ogni anno.

La disdetta di adesione deve essere inviata entro il primo semestre (30 Giugno) dell'anno precedente a quello di recesso, ad esclusione dei casi di forza maggiore, come la perdita di requisiti essenziali per adesione.

ART. 5 bis CONGELAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA.

Ciascun Socio può chiedere al Comitato Esecutivo che, in caso di sospensione della licenza e/o del certificato di sicurezza, la sua partecipazione sia congelata; l'Assemblea decide sulla richiesta, valutando i motivi addotti, e stabilisce il tempo massimo del congelamento.

In caso di approvazione della richiesta, per tutto il tempo del congelamento della partecipazione, il Socio non è tenuto alla contribuzione e non può esercitare i diritti associativi.

Al termine del periodo di congelamento, nel caso in cui permanga la sospensione della licenza e/o del certificato di sicurezza, il Comitato Esecutivo dichiara il Socio decaduto.

ART. 5 ter SOCI SOSTENITORI

L'Assemblea, a maggioranza qualificata del 51% degli aventi diritto al voto, può deliberare l'ammissione di Soci Sostenitori.

L'Assemblea valuta che l'ammissione del Socio Sostenitore sia coerente con l'oggetto e gli scopi della Associazione.

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ma possono avvalersi del supporto della Associazione, sono informati delle attività ed iniziative associative, possono sottoporre all'attenzione della Associazione, per il tramite del Presidente, questioni di loro interesse, possono partecipare, alle assemblee associative, come meri osservatori, solo sulle questioni che siano anche di loro interesse e previo assenso di tutti i Soci presenti in Assemblea.

I Soci Sostenitori versano le quote associative nella stessa misura prevista per i Soci.

Nella richiesta di ammissione, il Socio Sostenitore deve dichiarare espressamente di aver preso visione del presente articolo.

La qualità di Socio Sostenitore si perde:

- per dimissioni, presentate per iscritto al Segretario Generale Tesoriere, con lettera raccomandata a/r;
- per morosità, previa messa in mora per iscritto;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, in caso di comportamento non consono agli scopi perseguiti dalla Associazione ed alle sue regole ed ai valori etici condivisi o per sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal precedente art. 5.

Il Socio Sostenitore uscente resta responsabile per il versamento dei contributi già deliberati.

La posizione del Socio Sostenitore è inalienabile ed intrasmissibile.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Prerogative ed Oneri

Tutti i Soci partecipano alla Assemblea dei Soci con diritto di parola e di voto per mezzo dei rispettivi legali rappresentati o di un manager della impresa associata munito di apposita delega.

I Soci contribuiscono alla costituzione del fondo patrimoniale dell'Associazione ed alla copertura economica necessaria per le operazioni deliberate dalla Assemblea dei Soci, ovvero dal Comitato Esecutivo, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Perdita della Qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni, presentate per iscritto al Segretario Generale Tesoriere, con lettera raccomandata a/r;

- per morosità, previa messa in mora per iscritto;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, in caso di comportamento non consono agli scopi perseguiti dalla Associazione ed alle sue regole ed ai valori etici condivisi o per sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal precedente art. 5.

Il Socio uscente resta responsabile per il versamento dei contributi già deliberati.

La quota associativa è inalienabile, intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 7 MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dai Soci e dai Soci Sostenitori, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dei Soci, e da ogni altra entrata sotto forma di elargizione liberale approvata dall'Assemblea dei Soci.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, che approva il bilancio, può richiedere che il medesimo sia verificato da un revisore contabile; in tal caso, il bilancio deve essere approvato nei trenta giorni successivi.

ART.8 ORGANI SOCIALI

Sono organi della Associazione:

il Presidente

il Comitato Esecutivo

l'Assemblea dei Soci

il Segretario Generale e Tesoriere.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, in ogni sede amministrativa ed avanti le giurisdizioni civili, penali ed amministrative, ha la firma sociale e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente cura la esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea dei Soci, avvalendosi del Segretario Generale e Tesoriere, e coordina la gestione ordinaria della Associazione.

Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei Soci, resta in carica due anni e può essere riconfermato.

ART. 10 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da:

i Consiglieri in numero da tre a cinque;

il Presidente.

I Consiglieri assumono la carica di Vice Presidente dell'Associazione

Possono essere Consiglieri i legali rappresentanti delle imprese associate o loro managers con incarichi direttivi.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci, restano in carica due anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri decadono in caso di perdita della loro carica all'interno della impresa associata, ovvero in caso di perdita della qualità di associato della impresa rappresentata.

Ove vengano meno un Consigliere, in caso di Comitato formato da tre membri, due Consiglieri in caso di Comitato formato da quattro o cinque membri, i Consiglieri restanti provvedono a nominare i nuovi Consiglieri, che restano in carica sino al termine del mandato dell'intero Comitato.

Ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Comitato decade e deve essere convocata una nuova Assemblea per la nomina di un nuovo Comitato Esecutivo.

Non è ammesso che una impresa associata abbia più Consiglieri nel Comitato.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Consigliere più anziano.

Il Comitato Esecutivo ed i Consiglieri sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, in conformità agli scopi dell'Associazione.

La funzione di segretario del Comitato Esecutivo è espletata dal Segretario Generale e Tesoriere o, in caso di sua indisponibilità, da altra persona nominata dal Comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo vigila sull'operato del Presidente e del Segretario Generale e ha il compito di deliberare, in linea con le direttive stabilite dall'Assemblea dei Soci, su tutti gli atti e le operazioni inerenti il perseguimento degli scopi dell'Associazione, come definiti nell'Oggetto Sociale, o comunque agli stessi connessi.

Su richiesta del Presidente o di uno dei Consiglieri, il Segretario Generale e Tesoriere convoca il Comitato Esecutivo, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo fax o e-mail, almeno 2 giorni prima della riunione, con indicazione della data, ora, luogo e delle materie da trattare.

Il Comitato Esecutivo può anche riunirsi a mezzo conferenza video o telefonica.

Le delibere del Comitato Esecutivo verranno prese a maggioranza semplice dei Consiglieri.

In caso di parità di voti, il Presidente dispone di un doppio voto.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e Tesoriere, che quest'ultimo invierà a tutti i componenti del Comitato stesso e che sarà a disposizione dei Soci, per consultazione presso la sede.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci deve tenersi almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Segretario Generale e Tesoriere su richiesta del Comitato Esecutivo, del Presidente o di almeno un terzo degli associati anche per e-mail o via fax, almeno 8 giorni prima della data fissata per la medesima, mediante avviso inviato a ciascun Socio, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare e la eventuale documentazione relativa.

Nell'avviso sarà prevista una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima nel caso questa non possa validamente deliberare per mancanza del numero legale.

I Soci che desiderino includere specifici argomenti nell'agenda dei lavori dovranno comunicarlo al Segretario Generale e Tesoriere almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. La funzione di segretario dell'Assemblea è espletata dal Segretario Generale e Tesoriere.

L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

approvazione del bilancio annuale;

elezione del Presidente;

elezione dei membri del Comitato Esecutivo (Vice Presidenti);

determinazione degli obiettivi che il Comitato Esecutivo deve perseguire, nell'ambito dell'Oggetto Sociale;

determinazione del fondo spese annuale dell'Associazione, delle eventuali integrazioni e della sua ripartizione tra i Soci;

copertura di spese straordinarie.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci o i loro delegati.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà di tutti i Soci ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

I Soci hanno diritto ad uno voto ciascuno.

E' ammesso il voto per delega ad altro Socio, fermo restando che questi non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti.

L'Assemblea dei Soci delibera con maggioranza qualificata di due terzi degli associati nel caso di:

ammissione di nuovi Soci o esclusione di un Socio;

revoca di un consigliere o del Presidente;

modifiche al presente Statuto;

scioglimento dell'Associazione, decidendone anche le modalità.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando partecipano tutti i soci, gli organi associativi al completo e il Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i Soci.

Dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano e dal Segretario Generale, che sarà distribuito ai Soci a cura del Segretario Generale entro i quindici giorni successivi all'Assemblea stessa.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea dei Soci, in casi di urgenza, con specifico argomento, con approvazione all'unanimità dei componenti del Comitato Esecutivo, può svolgersi anche mediante corrispondenza via posta elettronica certificata. In questo caso tutti gli associati devono ricevere, dalla Segreteria Generale, il materiale necessario per la valutazione complessiva degli argomenti in ordine del giorno con almeno 3 gg. di anticipo.

Il voto è valido mediante posta elettronica certificata, inviata al Segretario Generale che coordina i lavori.

ART. 12 SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Segretario Generale e Tesoriere:

ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa e della gestione operativa dell'Associazione; svolge tutte le attività necessarie al fine di garantire un costante collegamento dell'Associazione con le Istituzioni pubbliche, quali il Parlamento, le Commissioni Parlamentari, gli organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, gli organi della Comunità Europea, gli Enti locali, tutte le forze politiche, curando i flussi informativi e le problematiche organizzative e monitorando l'evoluzione di tutti gli eventi politici ed istituzionali, sia a livello nazionale che locale, relativi ai trasporti ed al loro sviluppo; supervisiona e controlla l'attività svolta dai consulenti della Associazione, supportandoli e indirizzandoli nella gestione degli incarichi ad essi conferiti.

Il Segretario Generale e Tesoriere viene nominato dal Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale e Tesoriere sotto la vigilanza del Presidente si occupa, inoltre:

- di convocare l'Assemblea dei Soci come previsto dall'art. 11

di redigere i verbali delle Assemblee dei Soci e di inviargli copia a tutti i Soci, entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea;

di redigere i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, inviandone copia ai Consiglieri, entro due giorni dalla data della riunione;

di conservare l'archivio dei verbali delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo;

di tenere aggiornato l'elenco dei Soci e di spedirlo annualmente ai medesimi;

di informare il Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo (Vice Presidenti) di ogni variazione di tale elenco;

di riscuotere le quote di contribuzione di ciascun Socio al fondo comune;

di fornire al Presidente ed al Comitato Esecutivo ogni supporto necessario per l'esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci;

di svolgere ogni attività gli venga richiesta dal Presidente o dai membri del Comitato Esecutivo (Vice Presidenti).

ART. 13 SPESE DELL'ASSOCIAZIONE

Alle spese deliberate dall'Assemblea dei Soci o dal Comitato Esecutivo nei limiti indicati dall'Assemblea provvedono il Presidente ed il Segretario Generale mediante emissione di assegni o bonifici a doppia firma congiunta se superiori ad euro 500,00.

Alle spese inferiori ad euro 500,00 può provvedere il Segretario Generale e Tesoriere.

Tutte le spese devono essere fiscalmente documentate.

ART. 14 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea, eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci.

ART. 15 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Segretario Generale
Giuseppe Rizzi

Il Presidente
Luigi Legnani